

Agostino Chiappiniello
Procuratore Regionale della Corte dei Conti per l'Umbria

R E L A Z I O N E
REDATTA IN OCCASIONE
DELL'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2008
DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA
(Perugia, 18 febbraio 2008)

Presidente Lodovico Principato

SOMMARIO

1. Premessa

2. - Questioni legislative

2.1. Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008).

2.1.1. Commi 43 e ss. dell'art. 3 della legge n. 244 del 24.12.2007 (Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti).

2.1.2. Commi 76 e ss. dell'art. 3 della legge n. 244 del 24.12.2007 (contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche Amministrazioni).

2.2. Art. 122, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2.3. Legge 23 febbraio 2007, n. 16 (Conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa).

3. - Attività della Procura Regionale

4. - Questioni Giurisprudenziali

4.1. Q.M. delle Sezioni Riunite n. 1 del 15 febbraio 2007 (applicazione al termine di 30 giorni per il deposito delle deduzioni della sospensione feriale e non rilevanza d'ufficio della violazione del termine di 120 giorni per l'emissione dell'atto di citazione).

4.2. Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 22059/2007 (giurisdizione della Corte dei Conti sulle azioni previste dall'art. 1, comma 174, della Legge n. 266 del 2005 – Legge finanziaria 2006).

4.3. Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 4 luglio 2007 (legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, c.p.p.).

4.4. Sentenza delle Sezioni Riunite n. 12 del 27 dicembre 2007/Q.M. concernente "Questione di massima riguardante la sanzione disciplinata dall'articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003)".

4.5. Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2007 (legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della Legge 24 marzo 2001, n. 89).

4.6. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 392 del 19 novembre 2007 (legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005).

1. Premessa

Innanzitutto rivolgo un deferente pensiero al Capo dello Stato, sempre attento ai temi della giustizia, garante dell'unità nazionale, dei principi e valori umani e civili del nostro ordinamento costituzionale.

Associandomi al saluto rivolto dal Presidente della Sezione, ringrazio tutti i presenti che con la loro partecipazione conferiscono prestigio, importanza e solennità a questa cerimonia inaugurale.

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un momento di riflessione sulla posizione istituzionale della magistratura contabile e sui risultati conseguiti con la funzione svolta.

I giudici contabili preposti alla salvaguardia della puntuale e corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche sono deputati ad effettuare un esame complessivo delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il Procuratore Regionale della Corte dei Conti con la relazione espone alla Comunità regionale, al mondo politico, alle Amministrazioni regionali e locali, ai rappresentanti delle altre magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, a tutte le Autorità civili, militari e religiose, agli organi di informazione e a tutti i cittadini, le risultanze e l'analisi del lavoro svolto nell'anno precedente, rendendo di pubblica opinione i risultati conseguiti.

2. Questioni Legislative

2.1. Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008) Articolo 3, commi 19 - 23 (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

Il comma 19 dell'art. 3 della legge n. 244 del 24.12.2007 impone il divieto per le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi, prevedendo, tra l'altro, che le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono ritenuti nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Il comma 21 disciplina l'obbligo di declinazione della competenza arbitrale per i soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi entro il 30 settembre 2007 e la decadenza automatica per gli incarichi arbitrali conferiti nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 2007 e l'1.1.2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008).

Il successivo comma 23 prevede che "qualora i termini fissati dal comma 5 e dal comma 13 dell'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10".

In particolare, il comma 5 dell'art. 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede che "Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario" e il successivo comma 13 della medesima disposizione dispone che "Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei

lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12" (detto comma recita: sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari).

La nuova disposizione riconduce nell'ambito della giurisdizione ordinaria tutte le controversie riguardanti i contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche, vietando la devoluzione di qualsiasi competenza arbitrale a collegi esterni ed eliminando gli oneri di non lieve entità previsti in favore dei componenti dei predetti collegi arbitrali (art. 240, comma 10, del d. lg. vo n. 163 del 12.4.2006), oltre a utilizzare pienamente il personale di magistratura per l'espletamento dei normali compiti istituzionali.

In ogni caso, bisogna evidenziare che la decorrenza delle disposizioni in commento è stata spostata dall'1.1.2008 all'1.7.2008, come disposto dall'art. 15 del decreto legge n. 248 del 31.12.2007.

2.1.1 Commi 43 e ss. dell'art. 3 della legge n. 244 del 24.12.2007

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei Conti).

Le disposizioni di cui ai commi in commento prevedono una regolamentazione più puntuale del trattamento economico dei soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche Amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, di ricerca, Università e Società per Azioni, prevedendo un tetto al trattamento economico corrisposto che è fissato in misura pari a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione, raddoppiato per i dipendenti della Banca d'Italia e delle altre autorità indipendenti (per quest'ultime circa 550 mila € annui).

In particolare, il comma 44 recita: "Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche Amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro

controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo Presidente della Corte di Cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti". "Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.

In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita." *"Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.*

Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno".

Il comma 54 prevede per tutte le Amministrazioni l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti concernenti il conferimento di incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. La disposizione stabilisce che in caso di omessa pubblicazione sul sito Web, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

I commi 55 e 56 ricalcando concetti, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenze nell'ambito degli enti locali previsti dalla precedente normativa di legge in materia, stabiliscono che detti incarichi è possibile disporli nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, lettera b), del t.u. sugli enti locali n. 267 del 2000 e

che con "il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze.

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

Il successivo comma 59 sancisce la nullità dei contratti di assicurazione stipulati dagli enti pubblici al fine di assicurare i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. La disposizione stabilisce che i contratti di assicurazione in corso alla entrata in vigore della legge finanziaria cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008, prevedendo che in caso di violazione della nuova novella legislativa, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

E' opportuno puntualizzare che, come precisato anche dal sottoscritto requirente nella relazione dell'anno giudiziario 2003, anche prima di tale novella legislativa non esistevano nell'ordinamento disposizioni autorizzatorie relative a tali tipi di contratti e la giurisprudenza contabile è stata sempre molto puntuale e unanime nel condannare le condotte illecite tese a porre in essere contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di ipotesi di danno erariale.

Ciò nonostante, la norma appare opportuna e necessaria perché nel tempo i tentativi di stipulare i richiamati contratti di assicurazione non sono mancati e allo stato, con la nuova novella legislativa, si può affermare che non solo non esiste una norma autorizzatoria di siffatti contratti ma, al contrario, vi è una norma che vieta espressamente la contrazione di negozi tesi alla copertura assicurativa degli amministratori per i rischi connessi all'espletamento dei compiti istituzionali.

E' importante notare che la responsabilità erariale introdotta dai commi 44 e 59 attiene a

forme di responsabilità di tipo sanzionatorio.

2.1.2 Commi 76 e ss. dell'art. 3 della legge n. 244 del 24.12.2007

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche Amministrazioni).

Comma 79. La disposizione sostituisce l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, prevedendo che le "pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire".

La norma vieta tassativamente il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Le Amministrazioni possono far fronte ad esigenze momentanee ed eccezionali esclusivamente attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre Amministrazioni e per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

La disposizione indicata non può essere derogata dalla contrattazione collettiva.

In caso di violazione delle disposizioni in commento è previsto l'obbligo a carico delle pubbliche Amministrazioni di recuperare le somme corrisposte nei confronti dei dirigenti responsabili qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave ed è disciplinata una ulteriore sanzione consistente nel divieto di assunzione di personale ad alcun titolo per triennio successivo alla data della violazione.

La norma indica tassativamente i casi in cui è possibile fare ricorso a contratti di lavoro flessibile, sancendo che l'utilizzazione dei lavoratori con i quali sono stati stipulati i contratti in deroga alla regola generale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per fini diversi da quelli prescritti dal comma 79 determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto e la nullità del provvedimento di assunzione.

È importante rilevare che il legislatore ha introdotto la regola del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, invertendo, così, la tendenza delle pubbliche Amministrazioni che negli ultimi anni hanno fatto ricorso molto frequentemente al lavoro flessibile.

2.2. Art. 122, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

L'articolo 122, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 prevede, tra l'altro, che "Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle Amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scampo degli oneri di urbanizzazione".

La disposizione ha la finalità di accertare se alla diminuzione degli oneri di urbanizzazione concessa in favore dei privati corrisponde la effettiva realizzazione degli interventi edilizi pattuiti con gli uffici tecnici degli enti locali.

La disposizione è importante perché è indirizzata verso un settore che rappresenta una componente significativa per un corretto e funzionale assetto del territorio.

La norma vuole scoraggiare le condotte illecite poste in essere dai privati che ottengono un minor esborso derivante dalla diminuzione degli oneri di urbanizzazione e, poi, non adempiono a quanto convenuto con l'Amministrazione locale.

Tra l'altro, la trasmissione della documentazione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori, per cui a livello potenziale dovrebbe essere possibile evitare comportamenti scorretti e, comunque, una siffatta previsione legislativa dovrebbe avere quantomeno un effetto deterrente incisivo ed idoneo a limitare gli abusi edilizi con riferimento alla realizzazione degli interventi che il privato ha convenuto con l'Amministrazione.

E' da segnalare che, secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 4511 del 2006), il giudice contabile può agire direttamente nei confronti del privato che ha instaurato un rapporto di servizio attraverso la richiesta del permesso di costruire.

2.3. Legge 23 febbraio 2007, n. 6 (conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa).

La legge n. 16 del 23 febbraio 2007 ha convertito in legge il decreto legge n. 299 del 27 dicembre 2006, che ha annullato il comma n. 1343 dell'art. 1 della legge n. 296 in medesima data (Legge finanziaria 2007), il quale aveva disciplinato in modo peculiare la decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma n. 1343 in questione aveva previsto che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa di competenza del Procuratore Regionale decorresse dalla realizzazione della condotta produttiva di danno e non da quando si è verificato il fatto dannoso.

Come già emerge dalla sopra riportata breve esposizione, il comma n. 1343 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006 non ha mai prodotto alcun effetto giuridico nell'ordinamento: ai sensi del comma n. 1364 dello stesso art. 1, la legge finanziaria per il 2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e, quindi, in data successiva a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 dicembre 2006; data dalla quale, a norma dello stesso comma 1364, decorre l'entrata in vigore dei soli commi numeri 966, 967, 968 e 969; ed è noto che il decreto Legge n. 299 del 27.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2006 è stato convertito dalla cennata legge 23 febbraio 2007 n. 16, con la conseguenza che è divenuta definitiva - con effetto antecedente alla sua entrata in vigore - l'abrogazione del richiamato comma n. 1343.

E' bene evidenziare che la norma emanata e contestualmente abrogata dal legislatore avrebbe di fatto annullato le potenzialità concrete dell'azione di responsabilità amministrativa e sarebbe risultata in palese contrasto con l'interpretazione che la giurisprudenza contabile, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale ha dato delle norme in materia di prescrizione, ispirata a criteri di concretezza e ragionevolezza.

Al riguardo, le SS.RR. della Corte dei Conti, con Q.M. n. 5 del 2007, hanno fatto presente che la giurisprudenza del tutto prevalente - che appare la più aderente alla lettera delle norme in materia di prescrizione (art. 58, comma 4, della legge n. 142/1990, poi sostituito dall'art. 93 del

d. lgs. vo n. 267 del 2000, secondo cui "l'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto", e "art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, a mente della quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta)" ha osservato, sotto la vigenza della Legge n. 142/1990, che il "fatto" rilevante per la decorrenza della prescrizione deve essere considerato nel momento in cui viene a compimento la fattispecie illecita costituita dal "fatto colposo" e dal conseguente "evento dannoso"; e ciò in quanto anche in materia di responsabilità amministrativa, affinché il sistema mantenga una sua logica coerenza, non può non valere la regola generale recata dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Nella medesima occasione le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno puntualizzato che: "una lettura che colleghi l'endiadi "commissione del fatto" al mero dispiegarsi della condotta trasgressiva, senza alcun riferimento alle conseguenze dannose che ne sono derivate, condurrebbe all'esito assurdo di dover ritenere che, nella materia della responsabilità amministrativa, la prescrizione inizi a decorrere in un momento in cui, per non essere ancora concreto ed attuale il danno, non sarebbe azionabile alcuna pretesa risarcitoria e la domanda giudiziale in ipotesi proposta dovrebbe essere respinta per insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità.

Quindi, anche sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990, doveva affermarsi - come, in effetti, è stato affermato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente - che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal momento in cui, con il concretizzarsi del danno, viene a completamento la fattispecie illecita produttiva del danno stesso".

L'interpretazione delle Sezioni Riunite appare la più ragionevole e aderente al sistema, poiché non vi è dubbio che finché la condotta illecita posta in essere dal pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio non ha prodotto un evento dannoso produttivo di conseguenze pregiudizievoli per l'erario il danno non è attuale e, quindi, l'azione del Procuratore Regionale ove fosse esercitata sarebbe dichiarata inammissibile per mancanza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).

Ulteriore conferma di tale interpretazione è data dal tenore dell'art. 1, comma 2, della legge

n. 20/1994 dove il legislatore proprio per dirimere i dubbi interpretativi indotti dalla formulazione della legge n. 142/1990, nell'individuare il termine di decorrenza del computo prescrizione abbandona il riferimento alla "commissione del fatto" per collegarsi al "verificarsi del fatto dannoso", nonché dalla circostanza che la disposizione richiama espressamente l'elemento oggettivo dell'illecito, laddove prevede che, in caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data della sua scoperta (SS.RR. Q.M. n. 5 del 2007).

3. Attività della Procura Regionale

La Procura, in quanto emanazione sul territorio della Corte dei Conti, è destinataria delle denunce provenienti dai soggetti investiti a vari livelli di pubbliche funzioni e dalla collettività locale.

Alla Procura pervengono denunce qualificate riguardanti fatti clamorosi, importanti per la finanza pubblica.

Le denunce più numerose giungono dai cittadini che chiedono una maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzazione delle risorse pubbliche, soprattutto nell'attuale momento congiunturale nel quale i sacrifici chiesti sono sempre più consistenti ed hanno fatto lievitare la percentuale delle famiglie che versano in situazioni di indigenza.

Come già evidenziato nella relazione del decorso anno, gli articoli dei quotidiani, dopo una attenta verifica preliminare, costituiscono fonte di interessanti fattispecie di danno, degne della massima attenzione e considerazione.

Ai giornalisti va un particolare ringraziamento per la pubblicazione dei predetti articoli, attività non popolare e non apprezzata da chi pone in essere condotte illecite produttive di danno erariale, ma molto utile all'attività requirente della Procura Regionale.

La Procura apre istruttorie su tutte le istanze, segnalazioni e denunce che presentino i necessari elementi probatori di fondatezza, tali da far ragionevolmente presumere l'esistenza di una ipotesi di danno erariale.

D'altronde, è da sottolineare che, qualora non sussistano gli estremi per disporre l'archiviazione dell'istruttoria, è obbligatorio esercitare l'azione pubblica di responsabilità, anche al fine di evitare la prescrizione del credito erariale, non essendo più in vigore l'art. 3 del c.p.p. sulla sospensione obbligatoria ma vigendo, invece, il principio della separazione dei giudizi pendenti presso le diverse magistrature.

A tal fine la Procura impegna tutte le risorse umane disponibili per rispondere con celerità, rapidità e puntualità alle richieste di giustizia.

Nel corso del 2007 la Procura Regionale ha inviato alle Amministrazioni interessate diverse note riguardanti specifiche fattispecie di danno, con le quali è stato richiamato, ancora una volta, l'obbligo di denuncia di danno posto a carico dei soggetti preposti nei settori di interesse pubblico,

come da disposizioni di legge vigenti e da atto di indirizzo di coordinamento del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Con le predette note è stato fatto presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al risarcimento del danno abbia a maturarsi a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la predetta denuncia e l'azione è proponibile entro il termine di cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata (ossia complessivamente dieci anni).

In particolare, è da evidenziare che la nota diramata dal sottoscritto, riguardante i danni che le Amministrazioni hanno ricevuto da terzi senza alcuna responsabilità da parte di pubblici dipendenti e/o amministratori, ha avuto un positivo riscontro, portando buoni risultati in termini finanziari.

Comunque, anche le altre note inviate dalla Procura sono state accettate dalle Amministrazioni interessate con manifestazioni di disponibilità che si è tradotta con l'invio di un consistente numero di denunce di danno riguardanti i settori e le fattispecie segnalate.

La Procura chiede ed auspica di ricevere una collaborazione sempre maggiore dalle Amministrazioni al fine di garantire una migliore salvaguardia delle risorse pubbliche nell'interesse della comunità locale e nell'interesse delle stesse Amministrazioni che con l'azione della Procura Regionale potrebbero ottenere, in funzione di prevenzione, una più puntuale esecuzione dell'azione amministrativa, conseguendo una razionalizzazione della spesa pubblica e una più proficua utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

La Procura continua a svolgere i propri compiti con notevole sforzo organizzativo, razionalizzando - per quanto possibile - il meccanismo di acquisizione delle denunce di danno e sfruttando al massimo le potenzialità disponibili.

In ogni caso, com'è evidenziato nelle relazioni precedenti, è doveroso puntualizzare che il numero delle denunce acquisite rappresenta una percentuale minima rispetto all'entità delle istruttorie di cui potenzialmente la Procura Regionale si dovrebbe occupare ma, in ogni modo, tale ultima entità rappresenterebbe comunque una aliquota "contenuta" ove messa in relazione alla notevole massa di attività amministrativa posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, la quale è da considerare sana ed efficiente e la cui azione tende al perseguimento dell'interesse pubblico

della Comunità collettiva locale.

Ovviamente fanno più notizie i casi di cattiva gestione della cosa pubblica che le condotte diligenti e virtuose di buona amministrazione.

Nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 sono state aperte n. 1153 istruttorie nelle aree d'interesse per la tutela dell'Erario, come da tabella allegata, di cui si riporta il compendio:

- attività limitative e ablativo della proprietà	4
- danno ambientale e abusi edilizi, inquinamento	26
- danno al patrimonio	85
- bilancio e conto del patrimonio	54
- attività contrattuale	24
- entrate	20
- erogazione di somme non dovute	14
- incidenti	92
- mancata utilizzazione di risorse finanziarie	22
- infortuni	223
- attività contenziosa	320
- conferimento di incarichi professionali e di consulenze	14
- attività istituzionale e di organizzazione	111
- opere pubbliche	14
- personale	52
- rendicontazione	3
- reati in generale commessi da pubblici dipendenti	54
- verifiche amm.ve e contabili, ispezioni, relazioni	9
- frodi comunitarie	12

Gli atti giudiziari emessi nel corso del 2007 riguardano inviti a dedurre, citazioni, audizioni personali e archiviazioni.

In particolare sono stati emessi:

- atti di citazioni n. 33 (attinenti a 31 istruttorie) riguardanti 283 convenuti in giudizio, con un aumento rispetto all'anno precedente del 32%;
- giudizi di conto n. 2;
- inviti a dedurre n. 42, riguardanti 266 invitati;
- sequestri conservativi n. 1;
- atti di appello n. 3;
- tre decreti di condono erariale (art. 1, commi 231, 232 e 233 della Legge n. 266 del 2005 – Legge finanziaria 2006);

- provvedimenti d'archiviazione n. 724, con un aumento rispetto all'anno precedente del 36% . Sono state inviate 1372 lettere istruttorie.

Le istruttorie pendenti all'1.1.2007 erano 5.236; aggiunte le istruttorie aperte nel corso del 2007 (1153) e detratte quelle archiviate nel medesimo periodo (724), nonché quelle divenute atti di citazione (31), si perviene ad un risultato finale al 31.12.2007 di n. 5.634 istruttorie, con un aumento complessivo del 7,68%.

Con riferimento ai giudizi di equa riparazione la Procura Regionale, nel corso dell'anno 2007, ha aperto n. 19 istruttorie che, unitamente a quelle già pendenti all'1.1.2007, portano ad un ammontare complessivo pari a n. 112 istruttorie di equa riparazione.

Per tale tipologia di istruttorie nel corso del 2007 sono stati emessi n. 37 provvedimenti di archiviazione.

La composizione delle istruttorie è cambiata nel tempo, ad esempio si è cercato di ridurre le istruttorie riguardanti le revocche d'invalidità civili che nel 2002 erano circa 2.600, mentre, al momento sono circa 1.443. In detto tipo di istruttorie nel corso del 2007 sono state archiviate n. 450 istruttorie e sono pervenute n. 8 nuovi provvedimenti di revoca, con una diminuzione complessiva delle istruttorie pendenti in materia di revoca di invalidità civile pari al 20%.

Purtroppo, nonostante la buona volontà, a causa della disarticolazione della normativa vigente nel settore, concernente sia la disciplina tecnico-giuridica che la competenza amministrativa, non è sempre possibile definire le istruttorie in tempi brevi.

E' stata chiesta una ulteriore collaborazione alle Prefetture per ridurre in maniera ancora più significativa questo filone di istruttorie.

Sono state emesse tre sentenze dalle Sezioni centrali d'appello, di cui una di conferma, una di assoluzione e una per decreto di estinzione su appelli interposti dalle parti, oltre a tre decreti di definizione ai sensi dei commi 231 e ss. della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), di cui due di accoglimento e uno di rigetto delle richieste di condono avanzate dai convenuti.

Nel corso del 2007, le Pubbliche Amministrazioni, in conseguenza dell'azione promossa dalla Procura Regionale, hanno recuperato la somma di € 2.180.000, con un aumento rispetto l'anno precedente del 4,30%.

Tale forte recupero è stato possibile anche per la leale e trasparente collaborazione data alla Procura Regionale dalle Amministrazioni interessate alle quali va il mio più sentito ringraziamento.

Questa funzione recuperatoria in via extragiudiziale, possibile grazie alla fattiva collaborazione dei soggetti danneggiati, e che non viene percepita all'esterno in quanto priva di riscontro giudiziario, svolge un importante ruolo nell'attività della Procura.

Alla predetta somma va aggiunto l'importo connesso alle sentenze di condanna emesse dalla Sezione Giurisdizionale che ammonta ad Euro 270.257,17, con un aumento rispetto all'anno 2006 del 25,13%.

Le sentenze di condanna sono regolarmente eseguite dalle Pubbliche Amministrazioni interessate, evidenziando, comunque, che il termine di prescrizione dei crediti derivanti da sentenze di condanna è di dieci anni ai sensi dell'art. 2953 c.c..

La Procura Regionale ha eseguito una puntuale vigilanza su tale adempimento sulla base della normativa vigente in materia.

Nel corso del 2007 i giudizi sospesi ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio penale o altri giudizi sono stati 2 su un numero complessivo di 24, con una diminuzione di sospensioni rispetto all'anno precedente dell'83,33% .

Ad ogni modo, come posto l'accento nella relazione del 2007, è necessario evidenziare che la funzione della Corte dei Conti, come ha precisato anche la Corte Costituzionale, non è solo recuperatoria, ma anche sanzionatoria; al valore dei recuperi è, pertanto, da aggiungere il valore, certamente non facilmente stimabile, dell'effetto di deterrenza prodotto dall'azione necessaria del P.M. presso la Corte dei Conti e dal conseguente svolgimento della giurisdizione amministrativo-contabile.

In sintonia con quest'ottica la Procura Regionale ha dedicato particolare attenzione all'attività di prevenzione del danno erariale, alla quale si provvede richiamando, se si ritiene necessario, l'attenzione delle Amministrazioni e degli Enti su fattispecie causative di pregiudizio finanziario molto ricorrenti, al fine di mantenere l'azione amministrativa nell'alveo dei comportamenti conformi a legge.

L'attività istruttoria della Procura Regionale si è avvalsa frequentemente di accertamenti commessi ad organi di polizia giudiziaria ed a pubbliche Amministrazioni, anche mediante deleghe conferite ad ufficiali, funzionari pubblici e organi di revisione e controllo sia interni che esterni all'Amministrazione pubblica, i quali hanno corrisposto alle richieste con grande impegno e

solerzia, dimostrando elevata competenza e professionalità della quale mi preme dare pubblico riconoscimento in questa sede.

Le deleghe istruttorie sono conferite dai magistrati della Procura Regionale sulla base di una valutazione tecnico-giuridico delle fattispecie denunciate e della specifica competenza di settore dei soggetti delegati perchè rivolte ad ottenere accertamenti puntuali, rigorosi e riservati, tendenti a verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di danno erariale.

Tutto ciò, naturalmente, sulla base della normativa vigente in materia.

I soggetti delegati sono tenuti a compiere le indagini agendo in piena autonomia e sono obbligati a riferire tempestivamente i risultati dell'attività istruttoria effettuata esclusivamente al magistrato delegante, fermo restando la competenza delle altre magistrature nel rispetto, comunque della divisione e autonomia dei singoli giudizi.

Le attività delegate tendono all'accertamento d'ipotesi di danno erariale, finalità che é in sintonia con l'interesse generale della collettività e al cui soddisfacimento si ritiene debbono essere interessati anche i rappresentanti delle pubbliche istituzioni.

Sempre con riferimento all'attività istruttoria, un particolare ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri (soprattutto al NAS, ultimamente anche al NOE) ed al Corpo della Guardia di Finanza, che con continuità collaborano con la Procura Regionale.

Detti Corpi, nell'anno 2007, hanno ottenuto risultati investigativi molto lusinghieri, confermando quelli già ottenuti nel decorso 2006.

Un ringraziamento va anche al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia di Stato e alla Polizia Municipale che per la loro specifica competenza hanno collaborato a numerose istruttorie.

E' da sottolineare la proficua ed assidua assistenza che con qualificato e quotidiano impegno viene assicurata ai magistrati dell'Ufficio dal personale amministrativo della Procura Regionale, al quale sono dovuti tanti dei risultati ottenuti.

Al riguardo, si deve sottolineare che, in considerazione del limitato numero di impiegati in servizio presso la Procura Regionale, nonostante la più ampia disponibilità di detto personale è sempre più difficile e oneroso soddisfare le richieste di giustizia che provengono dalla collettività, anche tenuto conto delle insoddisfacenti e insufficienti risorse finanziarie disponibili.

Un particolare ringraziamento va rivolto ai colleghi della Procura Regionale che con il loro

impegno, assiduo, costante e altamente professionale, hanno contribuito al corretto e proficuo lavoro connesso all'attività requirente.

Si segnala qualche fattispecie di responsabilità, rinviando alla relazione scritta una più completa ed approfondita disamina degli atti più importanti e di maggiore interesse emessi dalla Procura Regionale.

Sono stati emanati alcuni atti riguardanti le Società per azioni a partecipazione pubblica.

E' stato emesso un atto di citazione nei confronti di dirigenti comunali e di componenti il consiglio e la giunta comunale del Comune di Gualdo Tadino, per aver disposto in qualità di socio di maggioranza l'acquisto delle quote dei soci privati di minoranza della società a partecipazione comunale Eco Servizi Appennino (E.S.A.) S.p.A. (ex SERAC S.p.A.). Detta scelta si appalesava illecita perché antieconomica e inopportuna, in considerazione della gestione caratterizzata da rilevanti e ripetute perdite di esercizio e perché effettuata ad un corrispettivo palesemente più alto del reale valore delle quote, come risultava dagli accertamenti istruttori condotti in collaborazione con la Guardia di Finanza-Tenenza di Gubbio. Danno € 532.800,12

E' stato notificato una citazione nei confronti di un funzionario dell'ufficio postale di Ponte Pattoli (PG) per il danno (patrimoniale in senso stretto e all'immagine) subito dalla società pubblica Poste Italiane S.p.A. consistente nella sottrazione di ingenti somme di denaro dalla Cassa dell'Ufficio postale e nell'importo di buoni fruttiferi postali indebitamente riscossi in luogo dei legittimi titolari. Danno complessivo Euro 159.523,30, di cui € 129.523,30 a titolo di danno patrimoniale in senso stretto e € 30.000 a titolo di danno all'immagine.

Sempre nell'ambito delle S.p.A. è stato emesso un atto di citazione a carico di tre funzionari dell'ANAS per tangenti connesse a lavori di "fornitura e posa in opera di protezioni metalliche e sostituzione di manufatti in ferro lavorato dei parapetti sulla strada SS3bis (E/45) e sul raccordo Autostradale Bettole-Perugia", promesse e ricevute, in particolare, per non effettuare rilievi sulle caratteristiche tecniche e funzionali dei bulloni montati nell'esecuzione del relativo contratto di appalto di lavori pubblici, allo scopo di favorire la ditta appaltatrice. Danno € 102.500.

Proseguendo sul versante societario un invito a dedurre è stato notificato ai componenti della giunta comunale del Comune di Gubbio e al Segretario generale per aver disposto la vendita di una società in maniera non corretta. In particolare, la vendita riguardava il c.d. "progetto

JOBNET", comprensivo di tutti i diritti di privativa e di sfruttamento economico del prodotto, ad un prezzo palesemente incongruo ove rapportato al costo del progetto, realizzato per la maggior parte a carico di fondi comunitari e nazionali, omettendo qualsiasi procedura di evidenza pubblica in grado di stabilire il miglior offerente, ovvero di considerare i costi rendicontati di produzione del bene di gran lunga superiori al corrispettivo ricevuto. Danno € 1.296.023,81 subiti dal comune di Gubbio ed € 142.025,65 dall'Unione Europea e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Un atto è stato diramato nei confronti di una dottoressa dell'ASL n. 2 di Perugia che si assentava durante i turni di guardia medica. Danno richiesto € 18.000.

Sempre con riferimento alle assenze dal servizio un invito a dedurre è stato diramato nei confronti di un consistente numero di dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Santa Maria della Pietà (55 dipendenti).

Gli accertamenti effettuati dai NAS di Perugia acclaravano che le assenze erano state sistematiche e continue, come risultava dai controlli dei tabulati delle presenze, dagli appostamenti, dalle video riprese, dalle intercettazioni telefoniche e dalla verifica della documentazione amministrativa. Danno richiesto € 805.000 per danni patrimoniali in senso stretto e danno all'immagine.

Molti sono stati gli atti emessi in ambito sanitario.

Una citazione in giudizio è stata notificata ad alcuni medici dell'ASL n. 1 di Città di Castello per aver prescritto un farmaco in contrasto con la normativa vigente in materia.

Una citazione è stata notificata ad un medico curante per il decesso di una paziente dovuto alla prescrizione di un farmaco di cui la stessa non necessitava.

Il medico di base prescriveva alla paziente un composto farmaceutico a base di ferro (il "Ferlitix") da assumere per via endovenosa, non adeguato alle condizioni di salute della stessa, posto che non presentava un'anemia ferrocarenziale, tale da legittimare l'assunzione di detto farmaco e, per di più, nelle modalità prescritte.

L'assunzione del Ferlitix (e soprattutto la modalità per via endovenosa) determinava una trombosi venosa, derivante dall'azione del farmaco sulla parete vasale, con conseguenti embolie polmonari e, quindi, uno scompenso cardio-circolatorio acuto che di lì a poco portava al decesso la giovane paziente.

Un invito a dedurre è stato notificato ad alcuni dipendenti dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia per non aver prestato la dovuta cura nella conservazione di presidi medico chirurgici utilizzati nel reparto della sala operatoria di chirurgia. Danno € 35.755,77.

Un altro invito a dedurre è stato diramato nei confronti di un infermiere che ha abusato di una paziente.

In particolare, una ragazza a seguito di malore veniva accompagnata dal fidanzato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Monteluca. L'infermiere approfittando della momentanea assenza del medico che era andato ad informarsi sulla possibilità di un ricovero della paziente, chiudeva la porta della medicheria negando l'accesso al fidanzato della ragazza che era nel corridoio e approfittava di lei che non era nelle condizioni fisiche per opporsi alla violenza.

Nel campo dei progetti finanziati con fondi della Comunità europea sono stati emessi due atti di citazione nei confronti di due imprenditori privati che avevano richiesto e ottenuto dall'AGEA e dalla Regione Umbria finanziamenti comunitari per aiuti all'agricoltura sulla base di operazioni inesistenti basate su fatturazioni false, ovvero su operazioni annotate nel registro delle vendite ma annullate con contestuali note di credito in favore del privato acquirente.

Danno € 178.961,01 e € 148.406.

Sempre nell'ambito dei finanziamenti comunitari è stato emesso un invito a dedurre nei confronti di privati imprenditori, di un collaudatore e di alcuni funzionari regionali per aver assentito l'acquisto di beni aziendali necessari per ottenere l'aiuto economico dalla U.E..

In particolare, nella documentazione si rinveniva una dichiarazione liberatoria che annullava il pagamento effettuato per il falso acquisto del bene.

I funzionari regionali redigevano un verbale di sopralluogo nel quale attestavano l'esistenza e l'installazione dei macchinari di nuova fabbricazione presso la ditta che aveva richiesto il contributo e il collaudatore redigeva un verbale di regolare installazione e funzionamento delle opere che la Guardia di Finanza accertava come inesistenti. Danno € 106.964,345.

Un invito a dedurre è stato notificato ad un tecnico del Comune di Nocera Umbra per aver irrogato una sanzione amministrativa di € 10.000 invece di € 60.000 nei confronti di una società che aveva effettuato una attività estrattiva abusiva. Danno € 50.000.

Un altro invito a dedurre è stato diramato nei confronti di due funzionari regionali per non

aver attivato tempestivamente la polizza fideiussoria idonea a tenere indenne la Regione dai danni derivanti dal mancato versamento all'ente delle tasse automobilistiche riscosse da una tabaccheria concessionaria. Danno € 25.543,04.

Un atto è stato notificato nei confronti degli amministratori del Comune di Gualdo Tadino e del dirigente proponente, nonché di quello che ha dato il parere di regolarità tecnica per aver causato un danno derivante dalla illecita concessione di agevolazioni ICI, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, la concessione di agevolazioni riguardava prevalentemente gli esercenti attività commerciali. Danno € 129.600,97.

Altro invito a dedurre è stato notificato al dirigente del servizio competente in materia ambientale e rifiuti del Comune di Gualdo Tadino, al presidente e amministratore delegato della Società pubblica - Ditta privata incaricata della gestione dei rifiuti.

I presunti sprechi di pubblico denaro connessi alla gestione del servizio di smaltimento e recupero di rifiuti della "stazione ecologica" comunale di Gualdo Tadino erano causati dalla falsificazione dei formulari di identificazione dei rifiuti. Danno a carico del Comune di Gualdo Tadino € 400.124,05 e a carico della ESA S.p.A. (società pubblica partecipata per il 55% dal Comune, incaricata del servizio) € 121.352.

Un invito a dedurre è stato notificato al responsabile finanziario del Comune di Perugia e al Direttore Generale del concessionario SORIT S.p.A..

In particolare, la vicenda dannosa atteneva ai rapporti tra il concessionario della riscossione (SORIT S.p.A.) e il Comune di Perugia, con particolare riferimento alle anticipazioni delle riscossioni e alle presunte ulteriori prestazioni effettuate dal concessionario e pagate dall'ente ma mai effettuate o effettuate solo in parte. Danno: € 701.097,14.

Sono stati diramati due atti di citazione nei confronti di un sindaco, di un presidente di una Comunità Montana e del responsabile del patto territoriale Agricoltura e Pesca per non aver vigilato sui contributi percepiti da sedicenti operatori agrituristici e per non aver comminato le multe specificamente previste dalla legge per ogni singola violazione, nonché il privato per il contributo richiesto. Danno € 44.752,78 e € 201.682,88.

Altra citazione è stata notificata alla proprietaria di un agriturismo per aver ottenuto illecitamente finanziamenti regionali e statali contestualmente.

In particolare, la titolare presentava una dichiarazione fraudolenta finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche – sia regionali che statali – per la realizzazione di alcuni lavori afferenti l'attività agrituristica dalla medesima svolta, dichiarando in entrambe le istanze – inoltrate, però, ai due differenti uffici erogatori, Regione e Ministero delle Attività produttive – di non beneficiare di contributi pubblici, atteso che questa era la condizione richiesta dalla legge per ottenere i predetti contributi.

Al contrario, invece, la medesima percepiva un contributo pubblico pari ad €. 50.734,66 dalla Regione Umbria afferente la ristrutturazione di fabbricati da adibire ad attività agrituristica, nonché €. 21.654,00 dal Ministero delle Attività Produttive a titolo di agevolazioni in relazione ad iniziative imprenditoriali a valere sui Patti Territoriali.

Il tutto con attività fraudolenta, atteso che la titolare inoltrava la seconda richiesta di contributi con la medesima documentazione usata per la prima richiesta alterandola mediante cancellazione dei timbri apposti dall'ufficio ricevente.

E' stato emesso un atto di citazione nei confronti dei responsabili del servizio telefonia dei Comuni, Province, Regioni, AA.SS.LL. e Comunità Montane ed in alcuni casi anche i Sindaci per il danno derivante dal mancato versamento della Tassa di concessione governativa per la telefonia mobile.

Dalle indagini risultava che presso tutti gli enti pubblici della Regione Umbria sussistevano delle anomalie in merito al pagamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile, in particolare, veniva rilevato il mancato versamento sull'assunto di essere enti "equiparati allo Stato", ovvero l'irregolare versamento basato sul presupposto erroneo di non svolgere attività commerciale.

La somma corrispondente alla Tassa di Concessione Governativa non versata o versata in ammontare non corretto (ovvero inferiore al dovuto), stabilita in modo del tutto arbitrario e con correlativa autocertificazione da parte degli enti di equiparazione allo Stato, risultava complessivamente pari ad € 1.011.567,98.

Per il conferimento di un incarico di Direttore Amministrativo presso l'azienda Ospedaliera di Terni è stato chiamato in giudizio il soggetto che ha ricevuto l'incarico e il Direttore Generale dell'azienda per aver conferito detto incarico.

L'incarico, ritenuto illegittimo perché conferito a soggetto che già svolgeva una collaborazione di consulenza e supporto amministrativo alla fondazione ONAOSI, determinava un danno per l'avvenuta percezione del compenso relativo ad entrambe le cariche ricoperte in contemporanea in violazione della normativa che stabilisce l'esclusività del rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo della ASL, così come quello del Direttore Sanitario e del Direttore Generale, nonché l'incompatibilità degli stessi con la sussistenza di qualunque altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Danno € 129.514 di cui € 15.000 di danno all'immagine

Un atto di citazione è stato notificato a due funzionari del Comune di Amelia per aver concesso prestazioni sociali agevolate relative al sussidio per nucleo familiare con tre figli minori e contributi di maternità.

Dagli accertamenti risultava che dall'anno di entrata in vigore della normativa di riferimento, il Comune aveva concesso, irregolarmente, contributi ai sensi dell'art. 65 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66 (assegno di maternità) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni per non aver compiuto le dovute valutazioni sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) fissato per l'anno di competenza, nell'effettuare il previsto calcolo per la determinazione dell'importo del sussidio spettante; non erano state controllate le composizioni dei nuclei familiari, atteso che il sussidio è destinato a quelli composti da cittadini italiani o comunitari, mentre ne avevano usufruito cittadini extracomunitari (che, quindi, non ne avevano diritto).

Per quanto concerne l'assegno di maternità non era stato controllato il possesso della carta di soggiorno, così come richiesto dalla normativa; nè l'avvenuta concessione dell'assegno che in qualche caso aveva comportato una doppia erogazione; erano mancate le valutazioni dei valori ISE siccome superiori al tetto fissato; e, perfino, risultava mancante il controllo circa la data di nascita del neonato che aveva comportato l'erogazione dell'assegno ben oltre i sei mesi successivi alla data del parto richiesto, invece, dalla norma quale riferimento temporale.

Danno € 113.943,61.

Un invito a dedurre è stato diramato nei confronti dei componenti il Consiglio Comunale di Terni per l'emissione di BOC utilizzati per spese di parte corrente invece che per spese di investimento, come previsto dalla normativa vigente in materia.

L'emissione di BOC dal 2003, anno di entrata in vigore dell'art. 30, comma 15, della Legge n. 289 del 2002 (Legge finanziaria 2003), ammontava alla considerevole somma di circa 80 milioni di €, di cui circa la metà era stata utilizzata per spese di parte corrente.

In particolare, l'art. 30, comma 15, richiamato prevede che "Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli.

Le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione".

Dall'esito delle indagini risultava che l'Ente aveva utilizzato, per spese non qualificabili come di investimento, le risorse reperite tramite l'emissione di prestiti obbligazionari a partire dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore dell'art. 30, comma 15, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Vista la dimensione quantitativa del fenomeno, le caratteristiche e la frequenza numerica dei casi riscontrati nel complesso degli atti esaminati, si può affermare che il fenomeno, in particolare, del finanziamento di spese di manutenzione ordinaria (e, pertanto, non di investimento) tramite il ricorso all'indebitamento sia il risultato di una prassi amministrativa non sporadica, ma ben consolidata.

Per tale fattispecie in precedenza era stata emessa l'istanza di irrogazione della sanzione di cui alla disposizione su evidenziata senza provvedere alla previa notifica dell'invito a dedurre, trattandosi, a giudizio della Procura, di una ipotesi di responsabilità sanzionatoria.

Invece, la Sezione riteneva che anche nel caso di specie è necessario seguire l'iter processuale ordinario, quindi, la regolare notifica dell'invito a dedurre.

Al riguardo, è da evidenziare che la legge finanziaria 2004 (n. 350 del 2003) ha fissato i criteri applicativi ed ha definito il concetto di investimento e di indebitamento con riferimento all'art. 30, comma 15°, della Legge n. 289 del 2002 che, tra l'altro, è stato dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 320 del 2004.

Due atti di citazione sono stati emessi nei confronti di due impiegati dell'Inps di Città di

Castello per gravissime irregolarità riguardanti prestazioni di disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti e assegni per il nucleo familiare liquidate nei confronti di un numero selezionato di utenti.

Dalle indagini emergeva che il dipendente addetto al "Processo prestazioni a sostegno del reddito" della sede INPS di Città di Castello aveva liquidato prestazioni indebite in favore di alcuni soggetti e il dirigente preposto non aveva effettuato alcun controllo, oltre a sottoscrivere alcune pratiche direttamente.

Dagli accertamenti effettuati dall'Amministrazione risultavano le seguenti irregolarità:

- liquidazione di prestazioni di disoccupazione ordinaria in assenza della prescritta dichiarazione di disponibilità da parte del beneficiario al Centro per l'impiego e/o autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione;*
- doppi pagamenti di indebite prestazioni di disoccupazione effettuati nei confronti del medesimo beneficiario e per lo stesso periodo di riferimento;*
- liquidazione di pratiche di disoccupazione con numeri di protocollo irregolarmente attribuiti;*
- erogazione di prestazioni di disoccupazione sulla base di modelli DS22 attestanti fittizi rapporti di lavoro;*
- erogazione di ANF senza richiesta dell'interessato;*
- erogazione di ANF per un numero di persone maggiore rispetto a quello dichiarato dai beneficiari;*
- pagamento di ANF a soggetti non autorizzati;*
- pagamenti diretti di ANF, liquidati autonomamente rispetto a prestazioni di disoccupazione senza alcuna domanda dell'interessato;*
- ripetute erogazioni, in favore di un medesimo soggetto, di ANF con riferimento a figli per i quali risultavano indicate, in occasione delle diverse liquidazioni, differenti date di nascita, ovvero con riferimento a figli inesistenti;*
- irreperibilità dei fascicoli cartacei.*

Il danno complessivamente accertato ammonta ad € 210.635,24, di cui € 170.000 circa addebitati a due impiegati per responsabilità principale e responsabilità sussidiaria, € 40.000

addebitati agli stessi impiegati a titolo di responsabilità principale.

Un altro atto di citazione è stato emesso nei confronti di diversi impiegati della medesima sede dell'Inps per le stesse patologie dalle quali derivava un danno di € 57.437,41.

Un atto è stato notificato nei confronti di una Società che ha gestito un corso di formazione finanziato con fondi EU FSE.

In particolare, il corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di Perugia e finanziato con fondi UE FSE risultava aver avuto uno svolgimento estremamente irregolare sia per quanto riguarda l'effettiva presenza degli allievi che il numero di ore svolte, con ampio ricorso a numerose false attestazioni; la Provincia, con la quale risultata specificamente convenzionata la società convenuta in giudizio e dai cui bilanci pubblici transitavano le somme destinate a remunerare le attività formative, subiva un rilevante danno derivante dall'erogazione irregolare e parziale delle prestazioni formative cui la società si era obbligata e per le quali aveva ricevuto cospicui finanziamenti pubblici, il cui ammontare totale risultava essere pari ad euro € 167.693,82.

Nell'ambito sanitario è stato emesso una citazione nei confronti di un medico per un caso di mala sanità, riguardante una partoriente che aveva superato di ben 18 giorni il termine biologico della gravidanza.

Sulla partoriente in questione non veniva effettuato il parto cesareo o, comunque, veniva chiamato il chirurgo, allertato molte ore prima, solo quando era troppo tardi, ossia quando per la posizione assunta dal nascituro, che era sceso nella vagina, non era più possibile intervenire chirurgicamente.

Il C.T.U. nominato dal giudice civile spiegava esaurientemente che la partoriente si trovava al momento del suo ricovero in stato di "gravidanza protratta"(essendosi superato di ben 18 giorni il termine biologico di gravidanza) e che in tali condizioni "il feto è costretto a vivere in un ambiente tanto più inidoneo quanto maggiore è l'epoca della protrazione" dato il fenomeno "di senescenza placentare" cui va progressivamente incontro appunto la placenta con la compromissione di "molteplici funzioni, tra le quali, rilevava quella estremamente importante della regolazione del passaggio dell'ossigeno dalla madre al feto".

Proprio la "crescente diminuzione del flusso d'ossigeno in sede cerebrale aveva creato per il

piccolo uno stato di ischemia e quindi di necrosi delle aree cerebrali da cui derivava lo stato altamente invalidante".

Il C.T.U. individuava come "fatto più clamoroso" da cui erano dipese le lesioni riscontrate al neonato "quello di aver sottovalutato il sospetto di gravidanza protratta che, secondo i canoni più elementari dell'ostetricia corrente, avrebbe dovuto indurre ad abbreviare i tempi, ricorrendo all'intervento cesareo la sera stessa del ricovero.

Più in particolare il C.T.U. rilevava che lo stato di gravidanza protratta e, quindi, a rischio doveva risultare già fin dal momento del ricovero della partoriente o, comunque, doveva essere considerato il fondato sospetto che di ciò si trattasse.

In considerazione delle carenze organizzative della struttura sanitaria al medico in questione veniva richiesto il risarcimento del 50% dell'intero danno liquidato dal giudice civile, ossia circa € 422.000.

4. Questioni Giurisprudenziali.

4.1. Q.M. delle Sezioni Riunite n. 1 del 15 febbraio 2007 (applicazione al termine di 30 giorni per il deposito delle deduzioni della sospensione feriale e non rilevanza d'ufficio della violazione del termine di 120 giorni per l'emissione dell'atto di citazione).

Le Sezioni Riunite, con sentenza n. 1 del 15 febbraio 2007, hanno statuito che "la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della Legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine, non inferiore a 30 giorni, assegnato dal Procuratore Regionale al presunto responsabile, in applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453, del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996, per depositare deduzioni, documenti e richiesta di audizione" e "la violazione del termine di 120 giorni, prorogabili, previsto per l'emissione dell'atto di citazione dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996, va eccepita dal convenuto interessato e non è rilevabile d'ufficio dal giudice".

Sulla base della menzionata decisione, al termine non inferiore a 30 giorni fissato per il deposito delle deduzioni da parte del convenuto si applica dunque, la sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, che così recita: "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".

La disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 19 del 14.1.1994, così come modificata dalla legge n. 639 del 1996, così recita: "Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il Procuratore Regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il Procuratore Regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto

responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla Sezione Giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il Procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni".

Le Sezioni Riunite nella Q.M. in commento hanno dapprima richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha sempre dato una applicazione estensiva dell'istituto della sospensione feriale dei termini, fino alla sentenza n. 268 del 1993 con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto superata "l'esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità costituzionale affermando che anche la giurisprudenza relativa al processo civile, da una lettura dell'art. 1 della Legge n. 742 del 1969 che offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale, tale da non limitarne la portata nell'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso", poi hanno richiamato il proprio precedente orientamento in materia espresso con Q.M. n. 7 del 2003 con il quale hanno statuito che "il vero e proprio rapporto processuale innanzi alla Corte dei Conti si instaura solo con la notificazione dell'atto di citazione", ritenendo poi, in sintesi, che "il diritto tutelato attraverso la garanzia del necessario periodo feriale per gli avvocati sia in realtà quello, per ciascuno ed innanzi ad ogni giurisdizione, di pienamente ed efficacemente agire per la tutela dei propri diritti od interessi, nel rispetto degli articoli 3 e 24 della Costituzione".

Per conseguenza, "al periodo di centoventi giorni per emettere l'atto di citazione in giudizio - previsto dall'art. 5, primo comma, D.L. n. 453/1993, convertito in Legge n. 19/1994, come sostituito dalla Legge n. 639 del 1996 e decorrente dalla scadenza del termine concesso dal Procuratore Regionale nell'invito a dedurre, per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno - si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre di ogni anno), di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742".

Continuano le Sezioni Riunite con la menzionata Q.M. n. 1 del 2007 che nel momento in cui la Procura Regionale notifica un invito a dedurre ad un presunto responsabile, comincia in

realtà già a decorrere il termine, da ritenere "processuale", previsto per la successiva eventuale instaurazione del giudizio di responsabilità con il deposito dell'atto di citazione.

Nella sostanza, puntualizzano le Sezioni Riunite, si tratta di un termine unico, anche se composto dalla somma di due distinti termini: un termine assegnato al presunto responsabile per la risposta all'invito a dedurre e un secondo termine, decorrente dalla scadenza del primo, previsto per il deposito dell'atto di citazione.

In definitiva, le Sezioni Riunite sostengono che appare corretto ritenere che "il termine per la presentazione delle deduzioni da parte del responsabile del danno e quello per l'emissione dell'atto di citazione partecipino della medesima natura propedeutica del processo, essendo tra loro funzionalmente collegati in un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, tal che non possa non valere, per il segmento temporale che precede, la sospensione dei termini feriali valevole per il successivo".

Secondo le SS.RR., l'interpretazione data è più conforme ai principi costituzionali e rispettosa delle disposizioni sul "giusto processo" con particolare riferimento all'art. 24 Cost. sul diritto di difesa "in ogni stato e grado del procedimento" e all'art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza con riguardo alla posizione del presunto responsabile e quella del Pubblico Ministero cui viene riconosciuto il beneficio della sospensione feriale.

Con la stessa Q.M n. 1 del 2007 le Sezioni Riunite hanno statuito che la violazione del termine di 120 giorni previsto per l'emissione dell'atto di citazione non è rilevabile di ufficio.

La decisione delle SS.RR. si base sulla distinzione generale dei termini prevista dall'art. 152 e ss. del codice di procedura civile, secondo la quale i termini possono essere perentori e ordinatori. Per i primi è possibile la rilevabilità di ufficio, mentre per i secondi non esiste tale possibilità.

Il termine di 120 giorni su menzionato per l'emissione dell'atto di citazione è, secondo le Sezioni Riunite, da classificare come termine sicuramente ordinatorio e, quindi, non rilevabile di ufficio.

4.2. Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 22059/2007 (giurisdizione della Corte dei Conti sulle azioni previste dall'art. 1, comma 174, della Legge n. 266

del 2005 – Legge finanziaria 2006)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22059 del 2007, ha riconosciuto alla Corte dei Conti la giurisdizione sulle azioni disciplinate dal comma 174, dell'art. 1, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, il quale prevede che, al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'art. 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il Procuratore Regionale della Corte dei Conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice di procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile (artt. 2900 e ss. c.c.).

Un intervento di chiarezza era necessario, attesa l'incertezza che regnava in merito all'interpretazione di tale norma, anche se la giurisprudenza contabile si era tutta orientata nel senso che le azioni di cui alla nuova disposizione spettassero alla Corte dei Conti come giudice naturale avente giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. Tale interpretazione, immediatamente dopo l'entrata in vigore del comma 174, dell'art. 1, della Legge n. 266 del 23.12.2005, è stata sostenuta da questa Procura nella relazione relativa all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006, ciò sulla base della normativa vigente sia ordinaria che di rango costituzionale.

In via preliminare, la Cassazione ha evidenziato che la disposizione in commento è interpretativa dell'art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, il quale prevede che nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei Conti si applicano le norme e i termini del codice di procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del regolamento di procedura.

Quindi, la Suprema Corte precisa che la nuova disposizione è stata inserita nel corpo della disciplina dei giudizi contabili, tra i quali sono senz'altro compresi quelli che danno luogo alle azioni a tutela delle ragioni del creditore e i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

Tale interpretazione - precisano le Sezioni Unite - è confermata dall'attribuzione della legittimazione attiva al Procuratore Regionale, che è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti.

Tra l'altro, i Procuratori Regionali non possono agire dinanzi al giudice ordinario

avvalendosi degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, poiché una siffatta facoltà avrebbe dovuto formare oggetto di espressa norma di legge.

Statuisce la Suprema Corte che la devoluzione alla giurisdizione della Corte dei Conti delle controversie di cui all'art. 1, comma 174, della Legge n. 266 del 23.12.2005, "è coerente con il suo scopo, esplicitato nel fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali: tutela che indubitabilmente compete alla Corte dei Conti apprestare, per le azioni di accertamento e di condanna, e che ugualmente deve ritenersi esserle stata affidata per quelle a tutela del creditore e per i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in quanto rispetto alle prime hanno carattere accessorio e strumentale".

Puntualizza ancora la Corte di Cassazione, che peraltro, la giurisdizione relativa al sequestro conservativo che è un mezzo simile a quelli disciplinati dal comma 174, dell'art. 1, della Legge n. 266 del 2005, è già riservata al giudice contabile, ai sensi dell'art. 48 del regolamento di procedura per i giudizi davanti alla Corte dei Conti e dell'art. 5 della Legge n. 19 del 14 gennaio 1994.

Sottolineano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che "la natura accessoria e strumentale delle azioni come la revocatoria, consente inoltre di ritenere che esse non sono estranee alle materie della contabilità pubblica che l'art. 103 della Costituzione riserva alla Corte dei Conti: si tratta di mezzi predisposti anch'essi, sia pure in via indiretta, a quella riparazione del danno erariale sulla quale la giurisdizione compete alla Corte dei Conti".

La Suprema Corte di Cassazione precisa, ancora, che non sono violati nemmeno i principi di uguaglianza e ragionevolezza, "poiché la responsabilità amministrativo-contabile ha proprie particolarità, che si riflettono anche sulla conservazione della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore". Inoltre, la Corte dei Conti è il giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica e ha una giurisdizione esclusiva che impedisce all'Amministrazione creditrice di agire per suo conto davanti al giudice ordinario, perciò non sussiste nemmeno il pericolo di duplicazione di giudizi e di contraddittorietà dei giudicati.

Come sostiene anche la Sezione Lazio con sentenza n. 1560 del 2007 non può non evidenziarsi che "ove detta azione non rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti, il giudizio di responsabilità potrebbe rimanere completamente vanificato negli effetti concreti cui

tende -- di reintegrazione del patrimonio dell'Erario -- dagli atti di disposizione patrimoniale compiuti nelle more dell'espletamento del processo".

4.3. Sentenza della Corte Costituzionale numero 272 del 4 luglio 2007 (legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, c.p.p.).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 2007 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice remittente poneva le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) la ratio dell'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen. è quella di evitare la duplicazione tra l'azione risarcitoria proposta in sede civile e la medesima azione proposta in sede penale, e, pertanto, esso dispone che il giudizio civile, instaurato dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda civile proposta in quella sede, è sospeso fino alla pronuncia penale irrevocabile;

b) il "diritto vivente" delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 23 novembre 1999, n. 822; ordinanza 21 maggio 1991, n. 369) ritiene concorrenti l'azione civile proposta in sede penale e l'azione di responsabilità amministrativa, dacché risolve la loro contemporanea pendenza non in termini di conflitto positivo di giurisdizione, bensì in termini di proponibilità della domanda, nel senso che, una volta formatosi il giudicato su una delle due domande, non è possibile proporre (o proseguire) l'azione nell'altra sede;

c) a fronte di tale "diritto vivente", che afferma la sostanziale fungibilità tra le due giurisdizioni, l'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., deve essere applicato anche al giudizio di responsabilità amministrativa, il quale deve pertanto anch'esso essere necessariamente sospeso, se proposto dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda civile proposta in quella sede dall'Amministrazione che si sia costituita parte civile;

d) questo obbligo di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, derivante dalla ritenuta concorrenza delle azioni civile e contabile, contrasta con l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto in base a tale norma, alla luce della interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, una volta intervenuta l'attribuzione legislativa della

materia della responsabilità amministrativa alla giurisdizione della Corte dei Conti, tale giurisdizione è esclusiva ed alternativa a quella ordinaria.

Nella sentenza n. 272/2007 preliminarmente la Corte Costituzionale fa presente che il rimettente, sulla base di una assimilazione del giudizio contabile a quello civile, ritiene che il giudizio contabile debba essere sospeso in caso di pronuncia del giudice penale anche sugli effetti civili del reato.

Secondo il giudice delle leggi detta tesi è contraddittoria ed è fondata su una erronea interpretazione dell'art. 75, comma 3, c.p.p.

Infatti, puntualizza la Corte Costituzionale l'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen., collega l'effetto sospensivo del giudizio civile non alla circostanza che la decisione penale verta anche sugli effetti civili, ma alla proposizione dell'azione civile, alternativamente, dopo la costituzione di parte civile in sede penale ovvero dopo la sentenza penale di primo grado (indipendentemente dal fatto che essa statuisca o meno sugli effetti civili).

Precisa ancora il giudice delle leggi che non solo non sussiste un "diritto vivente" nel senso della sospensione del processo contabile, ma sussistono anzi diverse posizioni della Corte dei Conti al riguardo, essendo state da questa affermate tanto la obbligatorietà quanto la impossibilità della sospensione del giudizio.

Continua la Corte Costituzionale, evidenziando che accanto ad una lettura che assimila giudizio civile e amministrativo sul danno ai fini dell'applicazione dell'articolo 75 cod. proc. pen., ne è stata sostenuta una diversa che, facendo leva sul tenore letterale di questa disposizione, ne esclude la riferibilità all'ambito di cognizione della Corte dei Conti.

Nella sostanza, statuisce la Corte Costituzionale, "In effetti l'articolo 75 cod. proc. pen. (espressamente intitolato ai rapporti tra azione civile e penale) si riferisce puntualmente e solo al giudizio civile.

Il che, a fronte delle logicamente collegate previsioni degli articoli 651 e 652 del medesimo codice (i quali si riferiscono, espressamente, tanto nel titolo, quanto nel testo, sia al giudizio civile sia al giudizio amministrativo di danno), potrebbe costituire (e, per la sopra riferita giurisprudenza, ha costituito) argomento a favore della inapplicabilità di questa previsione al giudice contabile la cui cognizione resterebbe, allora, del tutto autonoma da quella ordinaria

(salvo che già sussista un giudicato penale sul punto).

Inoltre il rimettente omette di valutare l'applicabilità alla fattispecie in questione, come riconosce la dottrina, dell'articolo 538 del codice di procedura penale, il quale limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia sul risarcimento del danno, alla sola condanna generica dell'imputato senza porre problemi di pregiudizialità, essendo questa venuta meno, con l'abrogazione dell'art. 3 del vecchio codice di procedura penale".

Tra l'altro, la Corte di Cassazione con sentenza n. 22059 del 25.9.2007, a conferma di precedenti decisioni in materia, ha statuito che come conseguenza del carattere di esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica, l'Amministrazione creditrice non può costituirsi in giudizio davanti al giudice ordinario.

4.4. Sentenza delle Sezioni Riunite n. 12 del 27 dicembre 2007/Q.M. concernente "Questione di massima riguardante la sanzione disciplinata dall'articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003).

Le SS. RR. della Corte dei Conti con la sentenza n. 12 del 27.12.2007, su deferimento della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con riferimento all'art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, ha statuito che:

- a) il tipo di procedimento giurisdizionale da seguire per applicare la sanzione prevista dall'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) deve essere quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti non potendo trovare applicazione, in tali ipotesi, la modalità procedurale prevista per i giudizi ad istanza di parte;
- b) ai fini della configurazione della fattispecie sanzionatoria il titolo soggettivo di imputazione della sanzione deve essere la colpa grave o il dolo;
- c) ai fini della integrazione della fattispecie sanzionatoria è necessario che la delibera di contrarre il mutuo venga portata ad effettiva esecuzione non essendo sufficiente la sola adozione della delibera di contrarre il mutuo stesso.
- d) nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi "maturato" al momento del deposito della sentenza stessa e

non già al momento – antecedente – in cui l'ente, soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva;

e) l'ente destinatario della sanzione va individuato nell'ente di appartenenza degli amministratori condannati.

In particolare, l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sancisce che "Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli", prevedendo che "le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione".

Come hanno precisato le Sezioni Riunite con la Q.M. in commento il Legislatore, a fronte del ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, ha previsto, una duplice sanzione: la nullità degli atti e contratti relativi all'indebitamento e la sanzione pecuniaria pari a un multiplo dell'indennità di carica percepita.

Nell'ambito del giudizio presso le Sezioni Riunite la Procura Generale della Corte dei Conti con propria memoria aveva sostenuto, tra l'altro, che nel caso di specie non si ravvisava la necessità di seguire l'iter normale, confermando l'orientamento di una parte consistente della giurisprudenza contabile.

E' interessante notare che le Sezioni Riunite hanno ritenuto la necessità del procedimento ordinario perché nel caso esaminato non è applicabile il giudizio ad istanza di parte in quanto detto istituto ha carattere residuale e presuppone l'azione di privati e perché nel caso di specie l'iniziativa spetta esclusivamente all'attore pubblico in considerazione della obbligatorietà e non rinunciabilità dell'azione, ammettendo, però, che nell'ipotesi in questione si è in presenza di una fattispecie di responsabilità sanzionatoria che è coordinabile e compatibile con la normale responsabilità amministrativo-contabile che non muta la natura risarcitoria della giurisdizione contabile.

Al riguardo, si è perfettamente concordi in ordine alla necessità dell'azione pubblica esercitata dal pubblico ministero contabile, ma si nutrono perplessità sulla obbligatorietà del giudizio ordinario, atteso che nelle altre ipotesi ricondotte nell'ambito della responsabilità sanzionatoria sono previste anche istanze del Procuratore Regionale in carenza del coinvolgimento dei soggetti privati e della previa notifica dell'invito a dedurre (art. 45 e 46 r.d. n. 1214 del 1934), senza che per questo siano insorti problemi giuridici.

L'art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002 tutela gli equilibri di bilancio prevedendo una sanzione a prescindere dalla effettiva sussistenza di un danno risarcibile.

In particolare, Le SS.RR. precisano "Mentre, infatti, la responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio di cui solitamente conosce la Corte è finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'Amministrazione pubblica in relazione alla violazione di obblighi di servizio, nella fattispecie in parola la violazione del vincolo costituzionale di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, viene sanzionata a prescindere dalla produzione di un danno, avendo il legislatore ritenuto meritevole di particolare protezione la regola dell'equilibrio di bilancio anche quando la sua violazione non comporti un danno attuale e concreto valutabile economicamente, ma soltanto il pericolo di disequilibri che incidano negativamente sulla stabilità della finanza pubblica nel suo complesso.

In considerazione di ciò, è irrilevante - ai fini della irrogazione della sanzione - che la violazione del divieto costituzionale abbia cagionato un danno, tenuto conto, altresì, che la sanzione è commisurata a parametri certi (le indennità percepite dagli amministratori al momento della violazione) ed è irrogabile, nei limiti minimo e massimo individuati dalla legge stessa, in ragione della mera potenzialità lesiva insita nella violazione del vincolo costituzionale di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione".

Continuano le Sezioni Riunite "ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio non occorre, da parte del giudice, verificare la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile, non essendo, appunto, una forma di responsabilità per danno, ma è necessario che si accerti la mera violazione del precetto previsto dalla legge, oltre, ovviamente, l'elemento psicologico.

E' evidente, peraltro, che, ove quella stessa condotta illecita dovesse cagionare un danno

patrimoniale, economicamente valutabile, la fattispecie comporterebbe altresì la responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio”.

Puntualizza ancora il Collegio delle Sezioni Riunite “Il fatto che la sanzione prevista dall’art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002 configuri una particolare fattispecie di responsabilità sanzionatoria devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, non deve indurre, peraltro, a ritenere, sul piano teorico ricostruttivo, che la responsabilità amministrativa abbia, in via generale, una connotazione sanzionatoria piuttosto che risarcitoria. Ed infatti, fermo restando che la responsabilità amministrativa per danno ha, in via generale, sicuramente natura risarcitoria, il fatto che quella prevista dall’art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002 configuri una particolare fattispecie di responsabilità sanzionatoria non solo non costituisce argomento decisivo per ritenere, sul piano teorico ricostruttivo, che la responsabilità amministrativa abbia, in via generale, una connotazione sanzionatoria piuttosto che risarcitoria, ma induce, per contro, a ritenere che, alla luce dell’ordinamento vigente, la stessa (la responsabilità di tipo sanzionatorio) è sicuramente compatibile, nel sistema delle responsabilità devolute alla cognizione della Corte dei Conti, con la stessa responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio”.

In ultimo, si segnala che la Procura Regionale per la Regione Umbria ha proposto nel corso dell’anno 2006 un procedimento tendente ad ottenere l’irrogazione di una sanzione riguardante una fattispecie sanzionatoria in cui erano stati utilizzati circa 40 milioni di € presi a mutuo per spese correnti e non per spese di investimento come impone la norma.

La Procura Regionale Umbra ha proposto l’istanza per l’irrogazione della sanzione senza la previa notifica dell’invito a dedurre in base alla convinzione che nel caso di specie si fosse in presenza di una ipotesi di responsabilità sanzionatoria.

Detta istanza è stata rigettata dalla Sezione Umbria con sentenza n. 128 del 2007 ed al momento è stata riproposta nelle forme del giudizio ordinario.

Al momento, sicuramente le Sezioni Riunite con la Q.M. n. 12 del 2007 hanno chiarito una questione che appariva molto incerta e dubbia, contribuendo ad una più corretta ed esatta applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, anche se qualche perplessità permane atteso che la ricostruzione giuridica della fattispecie è tutt’altro che scontata, tenuto anche conto che in giurisprudenza impera la disputa, ormai

annosa, concernente la natura giuridica della responsabilità amministrativo-contabile, ossia se essa sia di natura risarcitoria o sanzionatoria.

4.5. Sentenza della Corte Costituzionale numero 287 del 2007 (legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della Legge 24 marzo 2001, numero 89).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 287 del 2007 ha statuito la legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della Legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del c.p.c., sollevata con riferimento agli articoli 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione".

La Corte Costituzionale con riferimento alle questioni di costituzionalità in tema di competenza territoriale per i giudizi riguardanti magistrati ordinari per la mancata determinazione della competenza, facendo applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen., ha affermato, che a prescindere dalle soluzioni in concreto adottate, l'esigenza di intervenire con strumenti legislativi a garanzia della terzietà e imparzialità del giudice ha pieno valore costituzionale in qualsiasi tipo di processo, ma nel contempo ha posto in risalto le differenze fra processo penale e processo civile, specie per la disomogeneità degli interessi in questo coinvolti, che giustifica la molteplicità dei fori civili rispetto all'unico foro del commesso reato.

Da tale assunto il giudice delle leggi ne ha dedotto che l'estensione dell'art. 11 cod. proc. pen. ad ogni procedimento civile non solo non è costituzionalmente obbligata, ma comporterebbe una deroga generalizzata a plurime specifiche regole di competenza, ciascuna adeguata a garantire il pieno esercizio del diritto delle parti di agire e di difendersi in un singolo tipo di controversia, con il rischio di gravi compressioni di tale diritto.

Puntualizza la Corte Costituzionale, da ciò ne consegue che il legislatore deve procedere ad un bilanciamento fra l'interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e quello alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, con riguardo non al processo civile in genere, ma alle sue singole tipologie, nel senso che è a lui rimesso di stabilire quando ricorra quell'identità di ratio che imponga l'estensione del criterio di cui si tratta, e quando invece ciò non avvenga affatto o la stessa finalità sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio

appropriato alla specifica materia.

Alla generalità di tale principio non sfugge la competenza per le cause di equa riparazione, il cui carattere derogatorio ha indotto la Suprema Corte di Cassazione a circoscrivere l'applicazione della norma censurata alle ipotesi di appartenenza dei giudici chiamati a giudicare sul diritto a tale riparazione allo stesso ordine dei giudici dalla cui attività sia derivato il danno per l'eventuale irragionevole durata del processo.

Precisa la Corte Costituzionale che il dubbio di costituzionalità, relativamente ai giudici amministrativi, non è formulabile sul mero dato della appartenenza degli stessi giudici alla medesima sede di Corte d'Appello; ne' è formulabile nei confronti dei giudici contabili.

È, infatti, alquanto remota la connessione tra le evenienze in cui, da un lato, il giudice ordinario conosce di ritardi della Corte dei Conti e, dall'altro, la Corte dei Conti della stessa sede conosce della responsabilità amministrativa di quei magistrati ordinari o dei loro colleghi o collaboratori: in entrambi i casi, l'avvio del procedimento di responsabilità per il danno erariale non è effetto automatico della condanna dello Stato nel giudizio di equa riparazione.

Inoltre, se la responsabilità amministrativa del giudice ordinario derivi dai propri ritardi, preliminarmente all'iniziativa, sempre solo eventuale, del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, dovrebbe intervenire una sentenza di condanna dello Stato da parte della Corte d'Appello del diverso distretto di cui all'art. 11 cod. proc. pen..

Il pericolo per l'imparzialità del giudice è talmente ipotetico che è giustificato rimetterne comunque la valutazione alla discrezionalità del legislatore, cui è tradizionalmente attribuito l'apprestamento di misure idonee a salvaguardare tale valore costituzionale, ove non ritenga che esso sia sufficientemente assicurato dagli istituti dell'astensione e della ricusazione, ferma restando la ragionevolezza dell'art. 3 della Legge n. 89 del 2001, nell'interpretazione restrittiva oggi diritto vivente.

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha escluso dubbi di costituzionalità nell'attribuzione della conoscenza del ritardo di magistrati ordinari ad altri magistrati ordinari, ritenendo che l'appartenenza di questi ultimi ad altro distretto salvaguardi la garanzia di imparzialità, fa presente il giudice delle leggi che l'appartenenza ad altro distretto non sia l'unica e insostituibile garanzia d'imparzialità, sia perché quella giurisprudenza ha

comunque ricordato gli istituti dell'astensione e della ricusazione, sia perché, nel caso esaminato, è assorbente la considerazione dell'appartenenza di giudici controllanti e controllori ad ordini giurisdizionali diversi.

4.6. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 392 del 19 novembre 2007 (legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005).

La Corte Costituzionale con ordinanza numero 392 del 2007 ha statuito che le disposizioni relative al c.d. condono erariale sono conformi alla Costituzione, confermando, nella sostanza, una precedente sentenza che parimenti dichiarava non fondate e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alle norme di cui all'art. 1, commi 231, 232 e 233 della Legge n. 266 del 23.12.2006.

Dette norme prevedono: che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza» (comma 231); che «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento» (comma 232); che «Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello» (comma 233).

Il giudice delle leggi statuisce che le norme in questione non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, in quanto l'operatività delle disposizioni denunciate presuppone una valutazione di merito, da parte del giudice contabile, sul fatto che l'esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, sicché alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare

gravità della condotta.

Puntualizza ancora la Corte Costituzionale, che "le norme denunciate vanno collocate nell'ambito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno; e, muovendosi all'interno del perimetro di tale discrezionalità decisionale, esse consentono l'accoglimento dell'istanza di definizione in appello solo se il giudice – avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione – ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado.

E' interessante notare che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, sul rilievo che le norme censurate sarebbero applicabili soltanto ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata in primo grado sentenza di condanna, e non anche, irragionevolmente, ai soggetti nei cui confronti la sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata, in appello, a seguito di gravame interposto dal pubblico ministero sono state dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte Costituzionale per difetto di rilevanza, atteso che nel caso esaminato tutti i convenuti risultavano essere stati condannati in primo grado.

Nella sostanza la Corte Costituzionale non si è espressa su tale ultimo aspetto e, quindi, la potenziale disparità sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione resta irrisolta, tra l'altro, questo aspetto è stato evidenziato anche dal sottoscritto requirente nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2006.

Signor Presidente, nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili ospiti per aver dato ascolto a questa mia relazione, Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo italiano, l'anno giudiziario 2008 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Umbria.

TAVOLE
STATISTICHE

ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE

1. – Istruttorie pendenti al 31 dicembre 2006		5.236
2. – Istruttorie aperte dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007		1.153
2.1. – Stato	599	
2.2. - Enti locali	486	
2.3. - Aziende U.S.L. e ospedaliere	68	
3. - denunce (provenienti da):		
3.1. – Autorità giudiziarie (comprese le denunce di cui art. 129)	138	
3.2. – Procure della Repubblica (ex art. 129 disp. att. C.p.p.)	9	
3.3. - amministratori e dirigenti dei servizi (art. 53 R.D. 1214 del 1934)	634	
3.4. - organi di controllo (Corte dei Conti, Ragionerie, Co.Re.Co.)	27	
3.5. - verifiche amministrativo-contabili (I.G.F. - P.C.M.)	4	
3.6. - sindaci e revisori dei conti	0	
3.7. - associazioni e rappresentanti politici e sindacali	38	
3.8. – cittadini	86	
3.9. - stampa ed altri mezzi di informazione	217	
4. - Note istruttorie		1.372
5. - Accertamenti diretti (5.1 + 5.2)		53
5.1. – Sopralluoghi	0	
5.2. - Audizioni personali	53	
5.2.1. - a richiesta di parte	44	
5.2.2. - di iniziativa del P.M.	9	
6. - Sequestri di documenti		0
7. - Deleghe istruttorie		425
7.1. - ad ufficiali di p.g.	130	
7.2. - a funzionari della Corte dei Conti	283	
7.3. - a funzionari di altre Amministrazioni	12	
8. - perizie e consulenze tecniche (affidate):		0
8.1. - ad Amministrazioni od enti pubblici	0	
8.2. - a periti	0	
9. - Inviti a fornire deduzioni (art. 5, comma 1, L. n. 19 del 1994)		42
9.1 – Invitati a fornire deduzioni		266
10. – Archiviazioni		724
10.1 – a seguito di esame preliminare	0	
10.2. - a seguito di istruttorie	720	
10.3. - a seguito di audizione	0	
10.4. - a seguito di invito a “fornire deduzioni”	4	

10.5.- motivazione		
10.5.1. – assenza di danno	409	
10.5.2. – risarcimento del danno	0	
10.5.3. – assenza di colpa grave	294	
10.5.4. – carenza di giurisdizione	14	
10.5.5. – assenza di comportamento antiggiuridico	3	
10.5.6. – insindacabilità di scelta discrezionale	0	
10.5.7. – trasferimento altra Procura Regionale	4	
Atti di citazione (responsabilità)	33	
11. - a conclusione di istruttorie		31
11.1. – Stato	11	
11.2. - Enti locali	17	
11.3. - Aziende U.S.L. e ospedaliere	5	
12. – danni		33
12.1. - al patrimonio	1	
12.2. - personale	2	
12.3. - attività limitativa ablativa della proprietà	1	
12.4. – attività istituzionale organizzazione	5	
12.5. - reati in generale commessi da pubblici dipendenti	5	
12.6. - attività contrattuale	1	
12.7. - opere pubbliche	1	
12.8. - incidenti	4	
12.9. - conferimenti incarichi e consulenze	1	
12.10. danno ambientale e abusi edilizi	1	
12.11. infortuni	1	
12.12. erogazione somme non dovute	5	
12.13. bilancio conto del patrimonio	2	
12.14. mancata utilizzazione risorse finanziarie	3	
13. - Istruttorie pendenti al 31 dicembre 2007 (1+2-10-11))		5.634
14- Atti aggiunti		5
14.1. - a seguito di ordinanza istruttoria	5	
14.2 - ad iniziativa del P.M.	0	
15. - giudizi per resa di conto		2
17. – Appelli P.M. (responsabilità)		3

ATTI DI CITAZIONE

A - depositati dal 1/01/2007 al 31/12/2007 (responsabilità)- **B**- con richiesta di applicazione della condanna con determinazione presidenziale - **C** - con accettazione dell'addebito- **D**- discussi dal 1/01/2007 al 31/12/2007 responsabilità (indipendentemente dall'anno di deposito della citazione) -**E** ordinanze istruttorie -**E1**- ordinanze di conferma di sequestro -**E2** ordinanze di determinazione dell'addebito ex art. 55 R.D. 1214/1934 - **F**- sentenze di condanna - **F1** - sentenze di assoluzione -**F2**- sentenze parziali

Ordinanze / Sentenze

Ente	A	B	C	D	E	E1	E2	F	F1	F2
Stato	11	4	0	10	0	1	0	2	3	1
Enti locali	17	0	0	13	2	0	0	3	4	0
A.S.L. Aziende Ospedaliere	5	1	1	10	0	0	1	4	4	3
Totali	33	5	1	33	2	1	1	9	11	4

CONVENUTI IN GIUDIZIO

dal 1/01/2007 al 31/12/2007

	Amministratori	Dipendenti	Amministratori i aziende private	Totale
Stato	0	17	0	17
Enti locali	70	154	9	233
A.S.L. Aziende Ospedaliere	0	33	0	33
TOTALI	70	204	9	283

SENTENZE DI II GRADO

Sentenza II grado	Sentenza I grado	Appello di parte	Assoluzione Annullamento
II C 11/2007	147/R/2003	II C 18361	Condanna confermata
I C 195/2007	48/R/2004	I C 20364-20473	Condanna annullata
III C 341/2007	275/EL/2004	III C 21991	Estinto decreto 10/2007

DECRETI istanza ex art. 1, commi 231 e seguenti L. 266/2005

Decreto	Sentenza di I grado	Appello di parte	Esito
7/2007	275/EL/2004	III C 21872	accolto
10/2007	275/EL/2004	III C 21991	accolto
28/2007	448/EL/2004	III C 22195	respinto